



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO

REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/07/2014;

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/2017

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione del regolamento

Le norme del presente regolamento, che attengono alle modalità di effettuazione della pubblicità esterna, si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in seguito denominato Codice della Strada, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Articolo 2 Insegne di esercizio

1. E' da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, monofacciale o bifacciale.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione o da un supporto installato);
 - b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
 - c) frontali;
 - d) su palina o a totem (insegna collocata su supporto proprio).
4. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Articolo 3 Preinsegne

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato

da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività e installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.

Non può essere luminosa né per luce propria né per luce riflessa.

Le preinsegne possono avere dimensioni massime di cm 125x25(h). I colori utilizzati non devono generare confusione con la segnaletica stradale. Qualora lo spazio di collocazione sia adeguatamente ampio ed i margini di sicurezza e distanza dalla strada lo consentano, possono essere installati impianti multipli costituiti da una o due colonne parallele ed ancorate ad una unica struttura portante, ognuna delle quali sarà costituita da un numero massimo di n. 10 (dieci) preinsegne.

Articolo 4 Cartello

1. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi.

Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. La collocazione del cartello può avvenire esclusivamente nelle aree appositamente individuate di cui all'allegato n. 1.

Articolo 5 Manifesto

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

Articolo 6 Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Articolo 7 Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Articolo 8 Pubblicità sui veicoli

1. Per gli autoveicoli o motoveicoli utilizzati come vela pubblicitaria viene recepita integralmente la disciplina degli articoli 23 e 54 del Codice della Strada e dell'articolo 57 del Regolamento di attuazione del C.d.S.

2. La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal regolamento di attuazione del C.d.S. e dal D. Lgs. 507/93.

3. La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita ai quadricicli a motore individuati alla lettera h, comma 1, dell'articolo 53 e ai veicoli speciali, così come definiti dall'articolo 54 del Codice della Strada e dall'articolo 203 del relativo Regolamento di esecuzione, e solo nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni:

- Siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001, senza conducente;
- Siano semoventi;
- Siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari;
- Che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq. 6 per ogni fiancata laterale;
- Che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- Che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l'autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
- Che prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata richieda regolare autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi;
- Che sia dichiarata, con contestuale pagamento, l'imposta di pubblicità prima di parcheggiare l'autoveicolo. Si applicano, a questo proposito, le disposizioni previste dal D. Lgs. 507/93, art. 12 (pubblicità in forma statica) e art. 13 (pubblicità in forma dinamica).

Il veicolo pubblicitario, proprio perché mobile, se sosta oltre quarantotto ore, viene assimilato ad un impianto di pubblicità fisso e soggetto a specifica autorizzazione.

4. La mancanza anche di una sola delle condizioni indicate al comma 3) comporta l'applicazione dell'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93, oltre all'emissione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia dell'imposta di pubblicità

5. È vietata ogni altra tipologia di pubblicità, diversa da quella indicata al comma 3), su veicoli o su rimorchi, anche se dotati di espositori, vele, pannelli ecc. il divieto di effettuare pubblicità mediante la sosta prolungata di veicoli pubblicitari comporta la rimozione o la copertura della pubblicità stessa, in modo da renderla inefficace.

6. I veicoli pubblicitari di cui al comma 5) che stazionano sia all'interno, sia all'esterno delle strade di uso pubblico, violando quanto prescritto, perdono le caratteristiche e qualità di veicoli, così come definite dall'art. 46 del Codice della Strada con la conseguente applicazione dell'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93, oltre all'emissione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia dell'imposta di pubblicità.

TIITOLO III NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Art.9 Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle preinsegne, fuori ed entro i centri abitati, è vietato nei seguenti punti:

- in vista delle strade extraurbane principali e relativi accessi; - sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
- sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- sui ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali; - nell'ambito di edifici di interesse storico o artistico o sottoposti a particolari vincoli di natura archeologica.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare la segnaletica stradale verticale, le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

3. Il posizionamento di insegne e impianti pubblicitari è subordinata a sopralluogo del Responsabile del procedimento che potrà vietare o modificare il punto indicato dal richiedente qualora in contrasto con esigenze di sicurezza e viabilità.

4. Gli impianti pubblicitari la cui superficie totale non superi i mq. 1,60, su uno o due pali cementati (tipo cartellonistica stradale in applicazione del Codice della strada) non comportano sostanziale mutamento del territorio nel suo contesto preesistente sia sotto il profilo urbanistico che quello edilizio e, pertanto, per la loro posa in opera non necessita il possesso di titolo abilitativo C.I.L. Per la posa in opera di impianti pubblicitari la cui superficie totale superi i mq. 1,60 fino a mq. 20,00 su uno o due pali cementati è necessario munirsi di apposito titolo abilitativo edilizio, C.I.L. asseverata ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e del vigente Regolamento edilizio vigente, depositando la struttura con relativa fondazione ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 739/12 giusto codice identificativo specifico (C.S.I.) dell'elenco degli interventi A.5.6.

Articolo 10 Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del Codice della Strada e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato nel rispetto delle distanze previste dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Articolo 11 Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari, come definiti al Capo I, deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come definiti al Capo I devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo, ad eccezione del simbolo delle farmacie.

4. È vietato l'uso dei colori rosso e verde in corrispondenza delle intersezioni.

5. Sono vietati i mezzi pubblicitari a luce intermittente

6. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato e non ancorato al suolo.

7. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico-edilizie, il provvedimento amministrativo di natura urbanistico - edilizia, costituisce presupposto indispensabile

per l'istruttoria della domanda prodotta per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento.

Articolo 12 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, di abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 13 Impianto a messaggio variabile

1. Si definisce "impianto a messaggio variabile" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse; ciò può realizzarsi attraverso l'ausilio di sistemi automatici di tipo elettro-meccanico ovvero attraverso sistemi elettronici digitali.
2. all'interno del centro abitato gli impianti a messaggio variabile non possono superare la superficie utile di mq 18,00.
3. Tali impianti dovranno essere collocati in modo tale che il bordo inferiore degli stessi deve essere ad una quota non inferiore a m 1,50 dal piano di stradale ed ad un'altezza massima da terra dell'impianto, compreso i supporti, minore o uguale a m. 6,00.
4. Entro il centro abitato è vietata la collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 2 minuti.
5. Il messaggio trasmesso dovrà essere obbligatoriamente fisso (non scorrevole) ai fini della sicurezza stradale.
6. All'interno del centro abitato la collocazione potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - m. 25,00 dagli impianti semaforici, dalle intersezioni stradali e dai segnali stradali;
 - m. 15,00 dagli altri cartelli.

Per "distanza dalle intersezioni" s'intende la distanza minima tra l'impianto pubblicitario e il più vicino "punto di intersezione" esistente sugli incroci. Nel caso di incrocio tra strade raccordate tra loro da curve, si definisce "punto di intersezione" il punto di tangenza relativo al raccordo tra due strade misurate sul limite del ciglio dell'asfalto. Nel caso di incroci tra strade raccordate tra loro da spezzate, si definisce "punto di intersezione" il punto di incrocio più vicino tra la spezzata ed il limite della carreggiata della strada dove si deve porre il cartello. Nel caso di incrocio senza raccordo con curva o altro, si definisce "punto di intersezione" il punto di incrocio tra i limiti della carreggiata. In ogni caso, nelle prospicienze di un incrocio, la collocazione di impianti pubblicitari dovrà garantire il rispetto della distanza minima di

m. 25,00 dal tratto di carreggiata opposto ed interessato dall'incrocio stesso. Lungo le curve segnalate con cartelli stradali come "pericolose" è vietato il posizionamento di impianti pubblicitari.

7. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a riservare all'Amministrazione Comunale uno spazio pari al 10% dell'impianto ovvero della durata del messaggio pubblicitario, con rotazione a passaggio periodico dello stesso, per la diffusione di messaggi pubblicitari istituzionali, per motivi di pubblico interesse, da realizzarsi entro 24 ore dalla richiesta del Sindaco.

TITOLO IV NORME SPECIFICHE

Articolo 14 Caratteristiche particolari delle insegne.

Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 4,70.

2. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.

3. Le insegne frontali devono avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 15.

4. In edifici ad esclusiva destinazione artigianale, industriale e/o commerciale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, con presentazione agli Uffici comunali del progetto di facciata, per la verifica di quanto di competenza. Negli edifici, invece, destinati prevalentemente a funzioni direzionali, devono essere installati esclusivamente impianti di pubblicità, riferentesi alle attività da insediare o insediate, mediante strutture coordinate posizionate a piano terra nelle aree di pertinenza.

5. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

6. E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici.

7. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti o programmati in modo tale da dare un messaggio variabile.

Art. 15 Caratteristiche particolari della preinsegne

1. L'installazione delle preinsegne è ammessa secondo le caratteristiche prescrizioni di cui all'articolo 51, comma 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada così come sostituito dall'articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 e tenuto conto di quanto disposto con il presente regolamento.

2. Sulla stessa struttura di sostegno è ammesso l'abbinamento di un numero massimo di dieci preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano la stessa dimensione.

Art.16 Caratteristiche particolari dei cartelli

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari se installati nel centro abitato non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati;

2. Non si tiene conto dei limiti di cui sopra per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da installarsi ad una distanza superiore a metri 20 dal ciglio stradale.

3. I cartelli così come definiti dall'Art.4 del presente Regolamento possono essere installati esclusivamente nelle zone di cui all'allegato 01.

In alternativa i messaggi pubblicitari possono essere inseriti nelle strutture comunali appositamente predisposte. In tal caso è dovuto all'Ente proprietario il tributo previsto dal Regolamento comunale sulle affissioni oltre alla tassa sulla pubblicità.

4. I messaggi pubblicitari possono essere, altresì, inseriti in strutture ubicate su aree di proprietà privata, previo nulla osta del proprietario dell'area, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal presente regolamento. In tal caso dovrà essere corrisposta al Comune esclusivamente la tassa sulla pubblicità.

5. L'autorizzazione all'installazione di un cartello pubblicitario può essere rilasciata al titolare dell'attività commerciale che intende pubblicizzare il proprio prodotto o la propria attività oppure a soggetti regolarmente iscritti nel Registro delle imprese che intendono effettuare la pubblicità in conto terzi.

In questo ultimo caso il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare di volta in volta il messaggio pubblicitario che intende esporre, indicando la Ditta sponsorizzata e allegando un bozzetto del messaggio commerciale.

TITOLO V: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 17 Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

2. Fuori dal centro abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze: - per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade; - per le autostrade in concessione alla società concessionaria; - per le strade regionali provinciali e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;

3. All'interno del centro abitato, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.

4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno del centro abitato, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo 18 Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli presenti sul sito web istituzionale del Comune di Sant'Arcangelo nella sezione "Modulistica" → sottosezione "Modulistica Area Vigilanza", sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali corredata dei seguenti documenti:

a) planimetria dell'area in cui si intende installare il mezzo pubblicitario con indicazione della esatta ubicazione;

b) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre;

c) una autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

d) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;

e) nulla osta del proprietario dell'area, nel caso di installazione dell'impianto in area privata.

Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti

Articolo 19 Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile dell'Area di Vigilanza, commercio e polizia amministrativa del Comune di Sant'Arcangelo, previa verifica della conformità dell'impianto pubblicitario a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia e quantificazione del tributo dovuto al Comune, da effettuarsi da parte dell'Ufficio Economato, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e dalla normativa vigente in materia.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Sant'Arcangelo.

Articolo 20 Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne

domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

Articolo 21 Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni, e alla scadenza si intende tacitamente rinnovata.

Articolo 22 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe professionali, di esercizio o pubblicitarie, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: - amministrazione rilasciante; - soggetto titolare; - numero dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

3. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.

4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 23 Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata, solo se l'autorizzazione è ad essa intestata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;

- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

TITOLO IV: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 24 Vigilanza

Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Locale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.

3. Il Responsabile del procedimento può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 25 Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché per la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 2.000 da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689. A tal uopo, l'autorità competente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della citata Legge, è il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria del Comune di Sant'Arcangelo.

2. Se la violazione riguarda l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione su area privata, la violazione viene contestata all'autore e al proprietario o possessore del suolo, quale responsabile in solido della violazione.

3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

4. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.

5. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

6. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.

7. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici

striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di cui al successivo art. 26.

8. I messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati sprovvisti di regolare istanza o autorizzazione come da modalità indicate dal precedente art. 20, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.

9. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazioni o comunque in contrasto con il presente Regolamento, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, si provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

10. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 26 Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Responsabile del procedimento, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.

2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i quindici giorni dalla notifica.

3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio ai sensi dell'art. 25.

Articolo 27 Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

TITOLO VII : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.

2. L'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore, dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica e/o sostituzione.

3. Resta confermata la validità delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni ivi previste relative al tipo di impianto autorizzato ovvero che l'impianto pubblicitario sia reso conforme alle predette prescrizioni entro il termine tassativo di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla scadenza dei quali, in mancanza di quanto previsto, si procederà alla revoca dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.

A tal uopo il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Comune, entro il termine tassativo di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la conformità dell'impianto a quanto ivi prescritto relativamente al tipo di impianto autorizzato, al fine di consentire le dovute verifiche agli uffici competenti.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e al D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Allegato n. 1

Aree in cui è consentita la collocazione di impianti pubblicitari di cui all'art. 4

- **Via Salvatore Di Giacomo** (tratto compreso tra il Ponte Via S. Di Giacomo e Rotatoria con Viale Europa)
- **Via Petrarella** (tratto di strada senso unico)
- **Via Appennino Appennino Meridionale Nord** (tratto di strada a senso unico)
- **Viale Europa** (muro parcheggio di fronte Bar Cosentino)
- **S.P. 133** (ingresso Piazzale Campo sportivo lato sinistro)
- **Viale I. Morra**
- **Via S. Antonio Abate**
- **Viale Caduti di Nassirya**

- **Zona P.I.P.**

Allegato n. 2

Aree in cui sono consentite le affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica

- Via S. Di Giacomo (mq 5,00);
- Viale Europa (mq 126,80);
- Via L. Da Vinci (mq 6,80);
- Piazza O. Flacco - Via F. Mastro Simone (mq 43,80);
- Corso XX Settembre (mq 66,00);
- Piazza F. Merlino (mq 8,00);
- Viale I. Morra (mq 19,60);
- Via Appennino Meridionale Nord (mq 2,00);
- Piazza San Michele (mq 10,00);
- Corso Umberto I (mq 10,80);
- Via Matteotti (mq 40,00);
- Via Appennino Meridionale Ovest (mq 76,80);
- Via S. Antonio Abate (mq 100,00);
- Via Santa Croce (mq 0,90),

negli spazi così come dettagliati nelle relative n. 6 tabelle, allegate al presente regolamento, per farne parte integrante e sostanziale.